



COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Spedita alla Commissione
Prov.le di Controllo Enti Locali

il 26-9-92 Prot. N. 80/leg

Originale della Deliberazione della *Consiglio Comunale* Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 16.9.1992

OGGETTO: Modifica regolamento soggiorni climatici e termali per anziani.-

L'anno millenovecentonovantadue il giorno sedici del mese di settembre alle ore 19,30, in Ribera, nei locali della Pretura di via Brunelleschi, previe le formalità di legge si è oggi, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

1) ALESSI CALOGERO	A	17) MESSINA DIEGO	P
2) BRISCIANA GIUSEPPE	A	18) MULE' GIOVANNI	P
3) CARUANA GIOVANNI	P	19) PASCIUTA MICHELANGELO	A
4) CASTELLI MARIO	P	20) PONTILLO BENEDETTO	P
5) D'ANNA PASQUALE	P	21) RAGUSA MARIANO	A
6) DINGHILE ANTONINO	P	22) RUVOLO DOMENICO	P
7) FARRUGGIA VINCENZO	P	23) SALVAGGIO PASQUALE	P
8) FICARA ANTONIO	A	24) SANTORO ANTONINO	P
9) FIRETTO ALFONSO	P	25) SCALIA MATTEO	P
10) INGLESE SEBASTIANO	A	26) SCHIFANO SALVATORE	A
11) LA BARBERA ANDREA	P	27) SCOMA GIOVANNI	P
12) LI BASSI GIUSEPPE	P	28) TERRITO ANTONINO	A
13) LO RASO GIUSEPPE	A	29) TORTORICI PAOLO	P
14) MANGIACAVALLO ANTONINO	P	30) TRAPANI PIETRO	A
15) MANZULLO GIOVANNI	A	31) VACANTE STEFANO	A
16) MARRETTA ANTONINO	P	32) ZAMBUTO ANTONINO	A

Assume la presidenza il Sindaco Dott. ANTONINO MANGIACAVALLO con la partecipazione del sottoscritto Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE NAVARRA.

Constatata la presenza di numero 19 consiglieri su 32 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto, a termine dell'art.49 della legge suddetta, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta sotto indicata.

Sono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: D'ANNA PASQUALE, SALVAGGIO PASQUALE, TORTORICI PAOLO.

In conseguenza di tale constatazione, il Signor Presidente invita il consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che è conforme al deliberato, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, e il Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142 e art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991 n.48, hanno espresso parere favorevole;

Invita l'Assessore Comunale ai servizi socio-assistenziali, Alfonso Firetto, a relazionare sul punto in oggetto.

L'Assessore Firetto, alla luce dell'esperienze già trascorse, evidenzia l'opportunità e la necessità di apportare delle modifiche al regolamento di che trattasi sia per rendere più snello l'iter burocratico, sia per puntualizzare criteri di priorità, in atto stabiliti di volta in volta dalla G.M., sentita la 5^a Commissione, e cioè aggiungendo un nuovo apposito articolo, che le fasce di reddito.

L'Assessore, poi, sintetizza sia le modifiche proposte che l'intero regolamento e propone l'approvazione del tutto e, per maggiore chiarezza la reiscrizione dello stesso regolamento.

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione dell'Assessore Alfonso Firetto;

Visto il Regolamento servizio soggiorno anziani oggetto della consiliare n.64 del 26.4.1991, esecutiva con decisione n.36509 del 30.7.1991;

Visto il verbale n.7 dell'8.8.1992 della 5^a Commissione Consiliare;

Vista la L.R. n.87/81;

Vista la L.R. n.14/86;

Vista la L.R. n.27/90;

A voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta il cui esito viene proclamato dal Presidente assistito dai suddetti scrutatori;

D E L I B E R A

1)Approvare tutte le modifiche proposte dalla Giunta Comunale e dalla 5^a Commissione Comunale e relativa al regolamento per il servizio soggiorni per gli anziani oggetto della consiliare n.64/91, esecutiva;

2)reiscrivere per migliore lettura ed ordine l'intero regolamento servizio soggiorni per gli anziani costituito, ora, da 11 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera "A";

Indi,

IL CONSIGLIO

su proposta dell'Assessore Firetto, ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta il cui esito viene proclamato dal Presidente assistito dai suddetti scrutatori.

D E L I B E R A

dare alla presente esecuzione immediata.-

Il presente processo verbale fu letto ed approvato nell'adunanza e firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti Sig. DOMENICO RUVOLO e dal Segretario Generale del Comune.

Il Consigliere Anziano

D. RUVOLO

Il Presidente

A. MANGIACAVALLLO

Il Segretario Generale

G. NAVARRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione in copia integrale all'Albo Pretorio del Comune durante il giorno 20.9.1992 primo festivo successivo alla sua data senza opposizioni a questo Ufficio.

Ribera, li 21.9.1992

Il Segretario Generale

G. NAVARRA

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO ENTI LOCALI
A G R I G E N T O

Protocollo n. 32864 Decisione n. 9040 Deliberazione n.

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del 15-3-93

non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare. a cond. de
fontazioni di cui al regolamento siano conformi alle normative e alle circol
che disciplinano le materie di competenza IL PRESIDENTE
f.to Di Paolo

Per copia conforme ad uso amministrativo

Ribera, li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Il presente foglio, contenente i pareri resi ai sensi della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, fa parte integrante della proposta della deliberazione di C.C. N. 48 del 16-3-1992 avente per oggetto: Modifica regolamento soggiorni clinici e termali per anziani.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (art.53 legge 142/90 e art.1, comma 1°, lett.i) L.R. 48/91).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della legge 142/90 e all'art.1, comma 1°, lett.i) della L.R. 48/91, si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia. Si esprime pertanto il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema medesimo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DI SOLIDARIETA' SOCIALE
(Rag. Domenico Cibella)

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO (art.53 legge 142/90 e art.1, comma 1°, lett. i) L.R.48/91).

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta, che è conforme al deliberato.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Navarra)

REGOLAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI PER GLI ANZIANI

ART. 1

Il servizio soggiorni climatici per gli anziani, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale, ha come scopo principale quello di consentire agli anziani di godere di periodi di tranquillità, di cure, di ricreare lo spirito, di arricchire la propria cultura e la conoscenza del Paese.

ART. 2

Il servizio è destinato alle persone anziane che abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne, a condizione che siano già regolarmente in pensione e che si trovino in particolari condizioni fisiche per cui necessitano di vacanze, di cure climatiche, e sono in grado di goderle. Nel caso in cui i richiedenti siano coniugi, per soddisfare la suddetta condizione, basta che sia pensionato uno solo dei coniugi.

E' fatto divieto fare accedere al servizio persone ancora in attività di servizio sia in qualità di dipendenti sia in qualità di titolari o esercenti di qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche se abbiano compiuto l'età indicata nel 1° comma.

ART. 3

La scelta delle località ove far trascorrere le vacanze agli anziani, viene definita dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione anziani, di cui all'Art. 3 della L.R. n° 27/90 che dovrà tenere opportunamente conto dei bisogni specifici degli anziani.

Il periodo da scegliere è quello di bassa stagione e preferibilmente la prima quindicina di ottobre.

ART. 4

I bisogni specifici degli anziani, per la scelta di cui all'art. 3, devono essere certificati dal medico curante il quale deve indicare sia la patologia di cui soffre il richiedente sia la località dove è consigliabile fargli trascorrere il soggiorno.

ART. 5

Le possibilità dei soggiorni sono di tre tipi: marini, montani e termali.

Per ciascuna di queste possibilità è necessario che siano accertate, come precisato nell'art. 4, le condizioni fisiche dell'anziano in modo che il soggiorno possa produrre effettivi benefici.

ART. 6

La G.M., sentita la Commissione anziani, per la scelta degli anziani da ammettere al servizio deve tenere conto, oltre che dello stato di bisogno fisico e dell'effettiva capacità di godere dei benefici della vacanza rilevantesi dalla certificazione medica rilasciata dal medico curante, delle seguenti fasce di reddito alle quali deve riservare le percentuali accanto ad esse segnate:

- A) Reddito effettivo non superiore ai limiti previsti dal D.A. per l'accesso ai servizi socio-assistenziali che viene regolarmente pubblicato di anno in anno nella G.U.R.S. Riserva 50%.
- B) Reddito effettivo superiore ai suddetti limiti e fino ad una volta e mezzo degli stessi riserva 20%
- C) Reddito effettivo superiore al suddetto reddito e fino al doppio dei limiti di cui al punto A) riserva 20%.
- D) Reddito effettivo superiore al suddetto limite riserva 10%.

I limiti di reddito come sopra determinate si riferiscono a quelle dell'intero nucleo familiare.

ART. 7

Gli anziani devono partecipare, con quote parti, al costo del servizio come segue:

- Fascia di reddito A) quota parte 30% del costo integrale
- Fascia di reddito B) quota parte 50% del costo integrale
- Fascia di reddito C) quota parte 70% del costo integrale
- Fascia di reddito D) quota parte 90% del costo integrale

ART. 8

I criteri da seguire per stabilire le priorità di ammissione al servizio devono tenere conto di quanto segue:

- a) unico componente il nucleo familiare
- b) minor numero di partecipazioni precedenti
- c) a parità di condizioni: maggiore età
- d) a parità di condizioni: non possesso di beni immobili che producono redditi (terreni, fabbricati dati in affitto)
- e) a parità di condizioni: titolari e/o collaboratori e comunque esercenti attività commerciali.

I cittadini fruitori del servizio di assistenza domiciliare possono essere ammessi al soggiorno solo nel caso in cui rimangono posti disponibili per mancanza di richiedenti aventi diritto.

